

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1324

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FORLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2002

—————

Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di circolazione stradale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il livello di sicurezza delle nostre strade necessita ancora di ulteriori interventi migliorativi come testimoniano le migliaia di vittime che muoiono a causa di incidenti stradali.

Molteplici sono le ragioni, tra le quali rientra l'aumento del numero di autoveicoli in circolazione senza un conseguente adeguamento della rete stradale, il cattivo stato di manutenzione della stessa, l'alta velocità, la mancanza di un'adeguata educazione stradale, l'uso privilegiato del mezzo privato rispetto a quello pubblico e del trasporto su gomma rispetto a quello ferroviario.

Con questa iniziativa legislativa, finalizzata a ridurre drasticamente il numero di incidenti automobilistici, si intendono prevenire le gravi, quando non irreparabili, conseguenze economiche e sociali che tali episodi provocano, alla luce di una nuova politica, quella della «sicurezza attiva».

Infatti nel nostro paese le iniziative assunte sino ad oggi in tema di sicurezza stradale tendono a privilegiare quella cosiddetta «passiva» che si manifesta, ad esempio nell'obbligo delle cinture, nel miglioramento dell'abitacolo in caso di impatto.

Al contrario, questo disegno di legge intende porre a base delle misure e dei sistemi volti a garantire la sicurezza stradale il principio della prevenzione.

Gran parte degli incidenti automobilistici sono causati dalla materiale impossibilità di evitare in tempo un ostacolo improvviso presente sulla carreggiata, magari a causa dalla mancanza del rispetto delle distanze di sicurezza, di colpi di sonno, di semplice distrazione oppure a causa della scarsa visibilità dovuta alle cattive condizioni atmosferiche,

vedi gli incidenti a catena causati dalla nebbia.

Prevenire, in tal caso, vuol dire porre l'automobilista nelle condizioni di conoscere in anticipo, rispetto alle possibilità umane, l'esistenza di un ostacolo che si troverà davanti, in tempo ragionevole per poterlo evitare.

L'attuazione di tale «sicurezza attiva» avviene quindi, alla luce della presente proposta, attraverso l'installazione, sugli autoveicoli, di apparecchi, omologati ai sensi di legge, che siano in grado, su segnalazione automatica e in tempo reale, di avvisare il conducente in qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità, dell'esistenza di un incidente o di un'ostruzione stradale, causati ovvero segnalati da autoveicoli dotati di analogo dispositivo, in maniera tale da costruire una rete che colleghi tutti gli automezzi in circolazione.

Ciò inoltre consentirebbe al nostro paese, senza oneri a suo carico, di adeguarsi al programma d'azione in tema di sicurezza stradale promosso dall'Unione europea che prevede, tra l'altro, il miglioramento della sicurezza attiva oltre che passiva dei veicoli.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, quindi, stabilisce l'obbligatorietà dell'installazione su tutti gli autoveicoli di un dispositivo di rilevamento, a distanza, del pericolo, e ne definisce le caratteristiche tecniche.

L'articolo 2 determina i tempi di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, a partire dagli autoveicoli di prima immatricolazione.

L'articolo 3 prevede l'adozione di un decreto ministeriale, attuativo della legge, ai sensi del comma 2, articolo 71, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di rilevamento a distanza di pericolo.

1-ter. Il dispositivo di rilevamento a distanza di pericolo deve essere costituito da una apparecchiatura che consenta di avvisare il conducente, in qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità, dell'esistenza di un incidente o di un'ostruzione stradale causati da autoveicoli dotati di analoga apparecchiatura».

Art. 2.

1. Gli autoveicoli immatricolati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono essere dotati del dispositivo di cui all'articolo 72, comma *1-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana il decreto di attuazione della presente legge ai sensi del comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

